



DETERMINAZIONE N. 248 DEL 19 OTTOBRE 2023

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALLA SEZIONE SPECIALE DELLE START UP INNOVATIVE - PERDITA DEI REQUISITI PER SUPERAMENTO LIMITE TEMPORALE DALLA COSTITUZIONE E MANCATA DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Registro delle Imprese della Provincia di Ragusa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,

**IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

VISTO l'art. 25, comma 2, lett. b), del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che la società qualificata come start-up innovativa sia costituita da non più di sessanta mesi;

VISTO l'art. 25, comma 16, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, come modificato per effetto dell'art. 40, comma 9, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con L. 11/09/2020, n. 120, che prevede che il Conservatore del Registro Imprese provvede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese delle start up innovative che hanno perduto i requisiti, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria. Alla perdita dei requisiti è, inoltre, equiparata la mancata presentazione della dichiarazione del possesso dei requisiti;



VISTA la circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017: Startup innovative e PMI innovative. Limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi;

TENUTO CONTO del parere MISE del 21 marzo 2016, n. 79330 che prevede che il decorrere del tempo e il consolidarsi dell'evento previsto dalla legge come estinguente l'iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell'impresa stessa per cui l'ufficio può procedere alla cancellazione autonomamente, previa "notifica di cortesia" all'impresa da effettuarsi tramite PEC;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RILEVATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito web istituzionale e che i provvedimenti di cancellazione, vengono pubblicati sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese";

Preso atto che la società in house Infocamere S.c.p.a., tramite il "Cruscotto Qualità" ha segnalato come "COSTITUITE DA OLTRE 60 MESI" i nominativi di n. 9 società di capitali e "SENZA PRATICA DI CONFERMA REQUISITI" i nominativi di n. 18 società di capitali;

DETERMINA

La cancellazione d'ufficio, con modalità massiva, dalla sezione speciale del Registro Imprese delle start-up innovative, delle società di cui agli elenchi allegati della Provincia di Ragusa, riguardanti rispettivamente:



- start-up innovative costituite da più di 60 mesi;
- start-up innovative che non hanno provveduto alla dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti,

dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, permanendo la loro iscrizione nella sezione ordinaria;

Di pubblicare la presente determinazione sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.

A norma del terzo comma dell’art. 2189 del codice civile, l’interessato può ricorrere al Giudice del Registro, entro otto giorni dalla pubblicazione della presente determina, presso la IV Sezione Civile – Ufficio del Giudice del Registro Imprese – Tribunale di Catania – Palazzo di Giustizia – Piazza Verga, dandone nel caso comunicazione all’ufficio scrivente.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli